

Spett.li  
**Cienti**  
Loro Sedi

Modena, li 25 Marzo 2019

**OGGETTO: Riforma della crisi d'impresa e dell'insolvenza (DLgs. 12.1.2019 n. 14) - Novità in materia di diritto societario immediatamente operative**

ENTRATA IN VIGORE

L'entrata in vigore della nuova disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza è in generale fissata per il 15.08.2020, cioè decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione del DLgs. 12.1.2019 n. 14 sulla Gazzetta Ufficiale (avvenuta sul S.O. n. 6 alla G.U. 14.2.2019 n. 38). Gran parte delle novità in materia di diritto societario, tuttavia, sono entrate in vigore il 16.03.2019. In particolare, sono già operative le novità in materia di:

- responsabilità verso i creditori sociali nelle S.r.l.;
- assetti organizzativi delle società;
- quantificazione del danno in caso di indebita prosecuzione dell'attività sociale;
- denuncia al Tribunale nelle S.r.l.;
- nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore legale nelle S.r.l.

1

---

RESPONSABILITÀ VERSO I CREDITORI SOCIALI NELLE SRL

Anche per le S.r.l. è stato precisato che:

- gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale;
- l'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti;
- la rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali;

- la transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.

Si ripropone, quindi, anche in questo tipo di società il medesimo dettato in tema di S.p.A. seguendo la prassi applicata negli ultimi anni.

#### ASSETTI ORGANIZZATIVI ADEGUATI

Ai sensi del nuovo art. 2086 co. 2 c.c., l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di:

- istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale;
- attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Tale dovere presenta ricadute sia nelle società di persone che in quelle di capitali.

2

---

#### QUANTIFICAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE PER L'INDEBITA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ SOCIALE

La Legge delega aveva incaricato il Governo anche di definire i criteri di quantificazione del danno risarcibile nell'azione di responsabilità promossa contro l'organo di amministrazione della società e fondata sulla violazione di quanto previsto dall'art. 2486 c.c., ai sensi del quale, si ricorda, al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento del passaggio di consegne al liquidatore, gli amministratori mantengono il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

All'art. 2486 c.c., quindi, è stato aggiunto un terzo comma secondo il quale: "quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di

normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”.

#### DENUNCIA AL TRIBUNALE NELLE S.R.L.

Ai sensi della riforma approvata, la richiesta di controllo giudiziario, quindi, in tutte le S.r.l., può pervenire:

- da soci che rappresentino almeno 1/10 del capitale sociale;
- dal collegio sindacale o dal sindaco unico (ove esistenti).

#### NOMINA OBBLIGATORIA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE DI SRL

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Oltre all'abbassamento delle soglie per l'insorgenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore, è da segnalare come:

- mentre nella previgente disciplina, ai fini dell'insorgere dell'obbligo della nomina occorre il superamento di almeno due degli elementi indicati (non necessariamente gli stessi) per due esercizi consecutivi, la nuova disciplina ritiene sufficiente il superamento di uno solo degli elementi indicati (anche diversificato) per due esercizi consecutivi;
- si precisa, altresì, che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, e non più per due, non sia superato alcuno dei predetti limiti;

- entrata in vigore: è fissato in 9 mesi dal 16.03.2019 il termine entro il quale le S.r.l. già costituite alla medesima data dovranno provvedere a nominare l'organo di controllo o il revisore legale e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto. Di conseguenza, entro il 16.12.2019, le S.r.l. dovranno essere "pronte", (anche) sotto il profilo della strutturazione dei controlli, a dare attuazione alle novità in materia di crisi d'impresa da applicarsi a decorrere dal 15.08.2020.

A tali fini, quindi, onde evitare di procedere a specifiche convocazioni, si potrebbe optare per la nomina dell'organo di controllo o del revisore legale nel corso dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2018. Gli esercizi da considerare per la verifica del superamento dei limiti sono il 2017 ed il 2018 (scadendo il termine nel corso del 2019). Si tenga presente, altresì, che lo statuto delle S.r.l. è da uniformare solo in presenza di disposizioni sui controlli non conformi al nuovo dettato normativo, e non in presenza di clausole recanti un mero rinvio alla legge.

Nel caso la S.r.l. non dovesse nominare l'organo di controllo o il revisore entro il termine previsto, sarà il Tribunale a provvedervi, oltre che, come in passato, su richiesta di ogni soggetto interessato, anche su segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese.

Lo Studio, restando a disposizione per qualunque chiarimento o approfondimento si rendesse necessario, porge cordiali saluti.

Burani & Lancellotti  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

